

**FONDO COMUNI CONFINANTI (Legge 23 dicembre 2009, n.191 e s.m.i.)**

Convenzione della Provincia di Belluno relativa all'avvio del Progetto Strategico denominato

“Miglioramento dell’offerta turistica di alta montagna nelle aree di confine della Provincia di Belluno”**TRA**

La **PROVINCIA DI BELLUNO**, con sede a Belluno, in Via S. Andrea n. 5, codice fiscale e partita I.V.A. 93005430256, rappresentata da _____ che interviene ed agisce nella sua qualità di _____ della Provincia di Belluno;

E

La **REGIONE DEL VENETO**, con sede in _____, Codice Fiscale _____, Partita IVA _____, rappresentata da _____, nato a _____ il _____, autorizzato con d.g.r. n. _____ del _____; d’ora in poi sinteticamente richiamata come “Soggetto Attuatore”;

PREMESSO CHE

- in data 19 settembre 2014 i rappresentanti o loro delegati delle Province autonome di Trento e di Bolzano, della Regione Lombardia, della Regione del Veneto, del Ministero dell’Economia e delle finanze e del Dipartimento per gli Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno sottoscritto i contenuti della nuova Intesa avente ad oggetto la disciplina dei rapporti per la gestione delle risorse (c.d. Fondo Comuni confinanti) di cui all’articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), articolo da ultimo modificato con l’articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);
- a seguito delle modifiche introdotte con detto articolo 1, comma 519, della legge di stabilità 2014, l’Organismo di indirizzo, di seguito denominato ODI, in precedenza individuato per la gestione delle predette risorse ha cessato la propria attività a far data dal 30 giugno 2014;
- per il raggiungimento degli obiettivi indicati nell’Intesa è ora costituito, secondo quanto stabilito dagli articoli 2 e 3, un Comitato paritetico per la gestione delle risorse finanziarie considerate dall’Intesa stessa, di seguito denominato Comitato Paritetico, a cui spetta tra l’altro la definizione delle modalità di gestione dei progetti approvati e finanziati nelle annualità 2010-2011 e 2012 dal preesistente ODI e delle relative risorse;
- il Regolamento per la Gestione dell’Intesa, adottato dal Comitato paritetico in data 11/02/2015, ha previsto all’art. 4 comma 1 punto c) che il Comitato medesimo individui e/o selezioni gli interventi di cui all’art. 6, comma 1, lettere a), b) e c) dell’Intesa e, in base all’istruttoria svolta dalla Segreteria Tecnica, ne approva la conseguente programmazione anche pluriennale, attraverso convenzioni, accordi di programma o altri atti negoziali, che dovranno prevedere l’individuazione, per ciascun intervento, del soggetto attuatore, dei costi con relativa copertura e dei tempi di attuazione.

CONSIDERATO CHE

- per il raggiungimento degli obiettivi dell’Intesa, nonché in applicazione degli articoli 3, 6 e 8 della stessa e degli articoli 4, 9 e 10 del Regolamento del Comitato Paritetico per la gestione dell’Intesa, con deliberazione n. 11 del 16/11/2015, il Comitato Paritetico ha approvato le Linee Guida e la relativa Roadmap per la presentazione e l’individuazione dei progetti di cui all’Art. 6, comma 1, lettere a), b) e c) dell’Intesa, Roadmap successivamente modificata con Deliberazioni del Comitato Paritetico **n. 1 del 28 gennaio 2016, n. 3 del 22 marzo 2016 e n. 9 del 30 giugno 2016;**
- coerentemente a quanto previsto dalla Fase 1 della suddetta Roadmap **la Provincia di Belluno in data 31 maggio 2016, prot. 24234**, ha formalmente trasmesso al Comitato Paritetico la relativa Proposta di Programma dei progetti strategici, regolarizzata in data 1 giugno 2016, prot. PITRE n. 291813 e n. 293030, in data 7 giugno 2016, prot. PITRE n. 31897 e da ultimo integrata in data 22 luglio 2016, prot. PITRE n. 392291;
- con Deliberazioni **n. 17 del 28 novembre 2016 e n. 1 del 6 marzo 2017** il Comitato Paritetico ha formalmente approvato il primo stralcio di schede progettuali presentate nella Proposta di Programma dei progetti strategici della Provincia di Belluno, tra cui la scheda denominata **“Miglioramento dell’offerta**



ccaacb78



turistica di alta montagna nelle aree di confine della Provincia di Belluno” e lo Schema di Convenzione di cui all'Articolo 4 c.1 punti c) ed e) del Regolamento del Comitato Paritetico per la Gestione dell'Intesa, finalizzato a delegare alcune funzioni previste dalla suddetta Roadmap dal Comitato Paritetico alla **Provincia di Belluno**;

- con Atto del Presidente della Provincia di Belluno n. 81 in data del 29/07/2016 “Intesa disciplinante i rapporti per la gestione delle risorse (c.d. fondo Comuni confinanti) di cui all'articolo 2, commi 117 e 117 bis, della Legge 23/12/2009, n. 191 e s.m.i. – Delega alla Provincia di Belluno delle attività conseguenti agli adempimenti previsti dai punti 4, 5, 7 e 8 della fase 2 della Roadmap di individuazione dei progetti strategici – approvazione schema di convenzione” è stato approvato lo schema di convenzione “trasversale” di delega alla Provincia di Belluno delle attività sopra indicate, atto firmato successivamente in data 4 agosto 2016;
- precisato che con lo stesso atto citato è stato approvato lo schema della presente convenzione quale allegato B della convenzione “trasversale”;
- con Atto del Presidente n. 49 del 28/04/2017 è stata recepita la decisione assunta nella seduta del 21 febbraio 2017 dall'Assemblea dei Sindaci dei Comuni di Confine e Contigui di riservare una quota fissa dello 0,9% del contributo Fondo Comuni Confinanti assegnato ad ogni progetto e ricompreso nel 5% della quota di management, per il funzionamento dell'Unità di Coordinamento della Provincia di Belluno, che si dovrà occupare degli adempimenti di cui ai punti n. 4, 5, 7, 8 della Fase due della Roadmap, garantendo anche il supporto all'attività di monitoraggio;
- coerentemente a quanto previsto dal punto 4 della Fase 2 della suddetta Roadmap è stato approvato con determina n. _____ del _____ dalla Provincia di Belluno l'approfondimento tecnico del Progetto Strategico sopra richiamato, che si allega alla presente convenzione sotto la lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale;
- con delibera n. _____ del _____ la Regione del Veneto ha approvato il presente schema di convenzione.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto della Convenzione

1. La presente Convenzione ha per oggetto:
 - a) l'attuazione del Progetto Strategico denominato “**Miglioramento dell'offerta turistica di alta montagna nelle aree di confine della provincia di Belluno**” così come in allegato “A” alla presente Convenzione;
 - b) la definizione delle modalità di erogazione del contributo concesso al Soggetto Attuatore;
 - c) le modalità di monitoraggio del Progetto.

Art. 2 - Costo del Progetto e contributo concesso

1. Il costo complessivo del Progetto è pari ad Euro 1.600.000,00 (unmilioneisecentomila/00).
2. Il contributo concesso dal Comitato Paritetico al Soggetto beneficiario per le attività da quest'ultimo attuate è pari ad Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00).
3. La quota dello 0,9% del contributo concesso pari a Euro 13.500,00 (tredicimilacinquecento/00) è riservata alla Provincia di Belluno per le attività inerenti il progetto in capo all'Unità di Coordinamento Fondo Comuni confinanti. Tale quota deve intendersi fissa quindi non soggetta a riduzione nel caso di minori spese effettivamente sostenute e rendicontate ai sensi dei successivi articoli.
4. L'ammontare esatto del contributo concesso verrà calcolato sulla base delle spese effettivamente sostenute e rendicontate ai sensi dei successivi articoli.
5. Il cofinanziamento previsto per il progetto ammonta ad Euro 100.000,00 (centomila/00) e sussiste come indicato al paragrafo H del Progetto Strategico allegato.

Art. 3 - Termini di avvio del Progetto

1. Il Progetto si intende formalmente avviato alla data di sottoscrizione della presente Convenzione.

Art. 4 - Costi ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo i costi strettamente correlati alle attività espressamente previste nel Progetto e sostenute esclusivamente dal Soggetto Attuatore. Non saranno pertanto considerati ammissibili costi non inequivocabilmente imputabili alle attività di Progetto o sostenuti (pagati) da soggetti diversi dal Soggetto



ccaacb78



Attuatore.

2. Sono ammissibili a contributo i costi sostenuti a partire dal **01 gennaio 2018** ed entro la fine del Progetto come fissata al successivo articolo 10.

3. Per data di sostenimento del costo si intende, a seconda della tipologia della relativa spesa:

a) la data del documento contabile relativo al servizio/lavoro acquisito (fattura o documento equipollente) nel caso di spese relative alle attività previste dal Progetto ivi incluse le attività di management con supporti esterni;

b) la data dell'ordine di mandato di pagamento o di atto equivalente di liquidazione della relativa spesa nel caso di attività di management realizzate in economia diretta da personale interno del Soggetto Attuatore.

Art. 5 - Soggetto Attuatore e modalità di attuazione del Progetto

1. Il Soggetto Attuatore è unico responsabile della corretta attuazione di tutte le attività previste dal Progetto, ivi comprese tutte le attività di management.

A titolo esemplificativo e non esaustivo spettano al Soggetto Attuatore:

- tutti gli adempimenti amministrativi, tecnici e, se del caso, giuridici relativi alla corretta attuazione del Progetto;
- tutte le verifiche di corretta applicazione di quanto disposto dal Reg. UE 651 del 17/06/2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE L 187/1 del 26/06/2014 ivi compresa l'adozione di tutti gli adempimenti necessari quali comunicazioni all'UE ecc.

2. Il Soggetto Attuatore svilupperà le azioni di Progetto utilizzando le seguenti modalità previste dall'Allegato "B" delle Linee Guida richiamate in premessa.

- Il Soggetto proponente (SP) attua il Progetto mediante Regia.
- Il Soggetto Attuatore (SA) sviluppa le azioni di Progetto, sostiene la spesa e rendiconta al Soggetto Proponente.

3. Il Progetto dovrà svilupparsi in tre distinte fasi:

FASE 1 – ATTUAZIONE ATTIVITÀ DI PROGETTO

Nell'ambito di tale fase dovranno essere attuate e concluse tutte le attività previste dal Progetto, con esclusione delle sole attività previste nelle fasi 2 e 3, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- attività di management (escluse quelle necessarie per le fasi 2 e 3) ivi comprese quelle di monitoraggio degli indicatori di realizzazione e di raggiungimento delle milestones di Progetto;
- richiesta alla Provincia di Belluno di anticipazioni, acconti e saldi di cui al successivo Articolo 9 e relativa liquidazione al netto della riserva di cui all'Articolo 9 comma 4;
- attività di verifica e controllo della corretta esecuzione e completamento degli interventi;
- validazione finale a cura della Provincia di Belluno dei risultati di Progetto di cui al successivo Articolo 7;
- Attività di reportistica richieste.

FASE 2 – MONITORAGGIO DEGLI INDICATORI DI RISULTATO

Nell'ambito di tale fase dovranno essere sviluppate tutte le attività di monitoraggio degli indicatori di risultato previsti dal successivo Articolo 8. Tali attività saranno svolte in collaborazione con l'Unità di Coordinamento Fondi Comuni Confinanti della Provincia di Belluno.

FASE 3 – CHIUSURA DEL PROGETTO

Fanno parte di questa fase tutte le attività tipiche di chiusura quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- sistematizzazione dei risultati del monitoraggio degli indicatori di risultato.
- validazione finale a cura della Provincia di Belluno degli obiettivi specifici di Progetto di cui al successivo Articolo 7;
- rilascio delle risorse umane operanti nel Progetto;
- liquidazione, se dovuta, della riserva trattenuta di cui all'Articolo 9 comma 4;
- chiusura di tutte le attività amministrative, finanziarie e tecniche riferibili al Progetto ivi comprese quelle tra il Soggetto Attuatore ed il Comitato Paritetico.

Art. 6 - Tipologie di spesa ammissibili

1. In riferimento alle attività di Progetto sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:



ccaacb78



a) Attività di progetto

Sono ammissibili a contributo le spese sostenute come dettagliatamente previste nel paragrafo G del Progetto in allegato.

b) Spese relative ai servizi attinenti architettura, ingegneria ed altri servizi tecnici

Sono ammissibili le spese relative ai servizi attinenti architettura, ingegneria ed altri servizi tecnici sulla base dei corrispettivi disciplinati dalla normativa sui contratti pubblici.

c) Management del Progetto

Sono ammissibili a contributo:

- le spese relative all'acquisizione di servizi esterni di management del Progetto ivi compresi servizi di supporto tecnico, organizzativo, amministrativo e legale ivi compresi eventuali servizi di monitoraggio;
- le spese relative al personale interno, sia a tempo indeterminato che determinato, espressamente assegnato, anche parzialmente, all'attività di management del Progetto. In tale circostanza la spesa ammissibile è determinata sulla base degli stipendi e dei salari netti percepiti dal lavoratore nonché dei relativi contributi e oneri e sulla base delle effettive ore di lavoro sul Progetto attestata da apposito timesheet. Il calcolo dei costi per il personale va effettuato in base al numero delle ore lavorative prestate a favore del Progetto secondo una precisa tariffa oraria. Il personale dovrà essere formalmente assegnato al Progetto con apposito Atto dell'Organo competente.

Le spese per l'attività di management, conduzione, coordinamento e monitoraggio del progetto, sono ammissibili, qualora non già ricomprese nei predetti servizi, nel limite massimo del 4,1% sull'importo complessivo del finanziamento concesso per il progetto.

Il restante 0,9% di cui all'art. 2, comma 3 verrà rendicontato dalla Provincia di Belluno al soggetto al soggetto attuatore a certificazione delle attività inerenti il progetto in capo alla stessa.

Art. 7 - Obiettivi e risultati di Progetto

1. Gli obiettivi specifici (outcomes) del Progetto sono:

- a) Sentieri attrezzati e bivacchi ammodernati e messi in sicurezza
- b) Numero Ferrate ammodernate e messe in sicurezza
- c) Numero Rifugi alpini ammodernati
- d) Costi sostenuti

2. I risultati (output) o deliverable del Progetto sono:

- a) Presenze turistiche in alta quota
- b) Presenze turistiche sul territorio
- c) Consumi energetici

Art. 8 - Indicatori, milestones e modalità di monitoraggio

1 Indicatori di risultato

Gli indicatori di risultato monitorano il conseguimento o meno degli obiettivi specifici di Progetto nell'arco temporale di efficacia del Progetto stesso. Essi saranno pertanto utilizzati dalla Provincia di Belluno per la validazione degli obiettivi specifici sopra richiamati.

La seguente Tabella individua puntualmente gli indicatori di risultato e le relative caratteristiche.

Descrizione indicatore	Target di riferimento	Dimensione del cambiamento	Fonte	Timing
Presenze turistiche in alta quota	Rifugi alpini	Incremento del 5%	Indagine ISTAT elaborata dalla Regione Veneto	Entro 12/2020
Presenze turistiche sul territorio	Strutture ricettive	Incremento del 5%	Indagine ISTAT elaborata dalla Regione Veneto	Entro 12/2020
Consumi energetici	Rifugi alpini	10% riduzione	CAI	Entro 12/2019

2 Indicatori di realizzazione

Gli indicatori di realizzazione monitorano l'avanzamento delle attività di Progetto attuate per produrre i risultati di Progetto. Essi saranno pertanto utilizzati dalla Provincia di Belluno per la verifica del corretto avanzamento delle attività di Progetto.



ccaacb78



La seguente Tabella individua puntualmente gli indicatori di realizzazione e le relative caratteristiche.

Descrizione indicatore	U.M.	Fonte	Timing
Sentieri attrezzati e bivacchi ammodernati e messi in sicurezza	Km, numero	Report monitoraggio	Ogni 4 mesi
Ferrate ammodernate e messe in sicurezza	Numero	Report monitoraggio	Ogni 4 mesi
Numero Rifugi alpini ammodernati	Numero	Report monitoraggio	Ogni 4 mesi
Costi sostenuti	Euro	Report monitoraggio	Ogni 4 mesi (da dicembre 2018)

3 Milestones di Progetto

Le Milestones di Progetto sono dei punti di controllo temporale utili alla verifica, in aggiunta agli indicatori di realizzazione, dell'avanzamento reale del Progetto rispetto a quanto pianificato.

Vengono individuate le seguenti milestones di Progetto ed il relativo timing pianificato:

Milestones	Fase	Timing/durata
1) 30 giugno 2018	Iniziale	Anno 2018
2) 31 marzo 2019	Intermedia	Anno 2019
3) 31 dicembre 2020	Finale	Anno 2020

Si precisa che non vi è alcun obbligo a carico del Soggetto Attuatore di raggiungere le milestones di Progetto nel timing pianificato anche se è buona prassi fare il possibile perché ciò accada. Il raggiungimento di tali milestones diventa però prerequisito per l'erogazione del contributo come precisato nel successivo articolo 9.

Art. 9 - Termini e modalità di liquidazione del contributo

1. Il contributo concesso verrà liquidato come segue:

a) anticipo del 10% del contributo: all'avvenuta sottoscrizione della presente convenzione specifica, previa verifica della fattibilità del progetto da parte della Provincia Belluno e del rispetto delle norme sugli aiuti di stato:

Precondizione : raggiungimento milestones n. 1 da attestare nella richiesta

Documentazione richiesta: richiesta motivata del Responsabile Unico del procedimento/legale rappresentante corredata da:

1. dichiarazione in merito al rispetto della normativa sugli Aiuti di Stato;
2. dichiarazione acquisizione dei codici CIG e CUP;
3. documentazione attestante la sussistenza del cofinanziamento (se previsto).

b) 1° acconto: fino ad un massimo del 50 % del contributo concesso. Qualora sia stata richiesta l'anticipazione di cui al punto a), tale 50 % dovrà considerarsi comprensivo anche di tale anticipazione.

Precondizione: raggiungimento milestones n. 2 da attestare nella richiesta.

Documentazione richiesta: richiesta motivata del Responsabile Unico del procedimento/legale rappresentante corredata da:

1. in caso di richiesta di anticipo: elenco documenti di spesa, come individuati nel successivo comma 4, attestanti l'effettivo utilizzo di almeno l'80% dello stesso;
2. elenco dei fabbisogni finanziari che giustificano l'ammontare dell'acconto richiesto, corredato dai documenti di cui al successivo comma 2;
3. nel caso in cui non sia stato richiesto l'anticipo vanno presentate le dichiarazioni di cui ai punti precedenti a.2 e a.3.

c) 2° acconto: fino ad un massimo del 90 % del contributo concesso.

Precondizione: richiesto e ottenuto il primo acconto.

Documentazione richiesta: richiesta motivata del Responsabile Unico del procedimento/legale rappresentante corredata da:

1. elenco documenti di spesa, come individuati nel successivo comma 4, attestanti la liquidazione e l'effettivo



ccaacb78



utilizzo di almeno l'80% dell'acconto di cui al precedente punto b);

2. elenco dei fabbisogni finanziari che giustifichino l'ammontare dell'acconto richiesto, corredato dai documenti di cui al successivo comma 2;

d) **Saldo**: pari alla differenza tra contributo concesso ed anticipi/acconti erogati ad avvenuta rendicontazione finale dell'intervento:

Precondizione : raggiungimento milestones n. 3 da attestare nella richiesta.

Documentazione richiesta: richiesta motivata del Responsabile Unico del procedimento/legale rappresentante corredata da:

1. elenco documenti di spesa, come individuati nel successivo comma 4, attestanti la liquidazione e l'effettivo utilizzo della rimanente parte di budget previsto;
2. provvedimento di presa d'atto della rendicontazione.

I documenti da produrre a corredo dei fabbisogni finanziari sono i seguenti:

- contratti per acquisizione di beni e servizi di management;
- obbligazioni contratte verso terzi;
- stima analitica del fabbisogno economico relativo al personale interno assegnato alle funzioni di management.

I documenti suddetti, se già trasmessi, non dovranno essere ripresentati, salvo non vengano modificati successivamente alla presentazione.

3. Dalla quota di saldo richiesta verrà trattenuta in fase di liquidazione una riserva pari al 3% a garanzia:

- della corretta attuazione delle fasi 2 e 3 di cui all'Articolo 5 della presente convenzione;
- del raggiungimento degli obiettivi specifici come elencati al precedente Articolo 7 come misurati dagli indicatori di risultato di cui all'Articolo 8.

Tale garanzia verrà erogata, se dovuta, nella fase di chiusura del Progetto previa verifica della relativa documentazione.

4. La documentazione di attestazione di avvenuto utilizzo delle somme erogate per anticipazione, acconti e saldo, trasmessa in copia analogica ai sensi dell'art. 23 del C.A.D. oppure in copia conforme all'originale cartaceo, dovrà essere composta da:

- riepilogo sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento con elencate tutte le spese sostenute ed i riferimenti ai relativi documenti contabili e di liquidazione;
- documenti attestanti l'effettiva liquidazione delle spese sostenute (mandati di pagamento quietanzati);
- per quanto attiene alle spese relative al personale interno assegnato al progetto:
 - atto di assegnazione del personale al Progetto;
 - timesheet mensili con rilevazione delle ore lavorate sul Progetto;
 - cedolino della busta paga e relativa quietanza;
 - documenti attestanti il pagamento di Oneri (F24, ecc.);
 - tabella con il calcolo del costo orario.

5. Le domande di anticipazioni, acconti e saldo dovranno essere tassativamente trasmesse alla Provincia di Belluno nella finestra temporale che intercorre dal 1 gennaio al 15 settembre.

6. La richiesta di liquidazione corredata dalla documentazione richiesta dovrà essere inoltrata dal Soggetto Attuatore alla Provincia di Belluno - Unità di Coordinamento Progetti Strategici - tramite pec - o per posta ordinaria al seguente indirizzo: **Provincia di Belluno Via S. Andrea 5 "Unità di coordinamento dei progetti strategici del fondo comuni confinanti"**.

7. La Provincia di Belluno, previa istruttoria sulla documentazione trasmessa dal Soggetto Attuatore, trasmetterà entro massimo 30 gg alla Segreteria Tecnica del Fondo Soggetto erogatore, apposito rapporto di controllo finalizzato alla liquidazione del contributo, fatta salva la sospensione dei termini per eventuali richieste di integrazioni o riscontro di anomalie debitamente comunicate al Soggetto Attuatore in fase di istruttoria.

Art. 10 - Termini di conclusione delle fasi di Progetto



ccaacb78



1. Il Progetto dovrà rispettare le seguenti scadenze:

Fase	Scadenza
1 Attuazione attività di progetto	Anno 2020
2 Monitoraggio degli indicatori di risultato	31 dicembre 2023
3 Chiusura del progetto	31 dicembre 2023

2. La chiusura di ciascuna fase si considera tale quando sono concluse tutte le attività in essa previste. Ciascuna chiusura di fase dovrà essere formalmente comunicata dal Soggetto Attuatore alla Provincia di Belluno.

3. Il mancato rispetto delle scadenze di cui al comma 1 è da considerarsi variante e pertanto l'eventuale proroga deve essere preventivamente richiesta ed autorizzata.

Art. 11 - Varianti progettuali e varianti di spesa

1. Non sono ammissibili varianti sostanziali che alterino gli obiettivi e le finalità generali del Progetto.

2. Eventuali varianti non sostanziali che comportino modifiche di azioni previste, di ripartizione dei budget tra le macro attività di Progetto superiori al 10% o slittamenti dei termini di cui al precedente Articolo 10 dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Provincia di Belluno in conformità alla Convenzione citata in premessa.

3. Non si considerano varianti e sono quindi ammissibili:

- aumenti di spesa fermo restando il contributo concesso;
- ripartizione dei budget tra le voci di spesa di Progetto fino al 10%;
- riduzioni di spesa entro il 10% del costo complessivo. In tal caso il contributo concesso sarà ridotto proporzionalmente.

4. Riduzioni di spesa superiori al 10% sono considerate varianti e come tali devono essere preventivamente autorizzate dal Comitato Paritetico.

Art. 12 - Proroghe

1. Il Soggetto attuatore può inoltrare alla Provincia di Belluno richiesta di proroga dei termini per l'affidamento e il completamento dei lavori per fatti oggettivamente non imputabili allo stesso Soggetto Attuatore. La richiesta dovrà essere congruamente motivata.

2. Richieste di proroga superiori ai 12 mesi devono essere autorizzate dal Comitato Paritetico.

Art. 13 - Obblighi e vincoli

1. Il Soggetto Attuatore si impegna a raggiungere entro i termini previsti gli obiettivi specifici di cui al precedente Articolo 7 come misurati dagli indicatori di risultato di cui all'articolo 8 comma 1. A tale proposito il Soggetto Attuatore dovrà mettere in campo tutte le iniziative, anche oltre quelle strettamente previste dalla presente Convenzione, al fine di agevolare il raggiungimento di tali obiettivi.

2. Il Soggetto Attuatore si obbliga a fornire tutte le informazioni richieste dalla Provincia di Belluno Unità di Coordinamento Progetti Strategici e a completare tutti i report da quest'ultimo implementati per il corretto monitoraggio degli indicatori di realizzazione e di risultato di cui al precedente Articolo 8. Il Soggetto Attuatore dovrà in particolare comunicare tempestivamente ed in modo proattivo tutte le circostanze che possono essere utili per anticipare eventuali criticità o modifiche di progetto.

3. Qualsiasi comunicazione inerente il Progetto, fatto salvo eventuali puntuali indicazioni, dovranno essere inviate a: **"Unità di coordinamento dei progetti strategici del fondo comuni confinanti"** presso la sede della **Provincia di Belluno Via S Andrea 5 – 32100 Belluno – e-mail: sportello.bl.fcc@provincia.belluno.it** .

Art. 14 - Accettazione del contributo

1. Con la firma della presente Convenzione il Soggetto attuatore dichiara di accettare il contributo concesso come definito nell'Articolo 2.

Art.15 - Revoca e riduzione del contributo

1. Salvo casi accertati di forza maggiore o fatti estranei alla volontà del Soggetto attuatore, non prevedibili al momento della concessione del contributo, il medesimo può essere revocato integralmente o parzialmente nei casi di:

- adozione di varianti sostanziali al Progetto;



ccaacb78



- dichiarazioni rese false, inesatte o reticenti ai sensi del D.P.R. 445/2000, fermo restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
 - non osservanza delle norme sugli Aiuti di Stato;
 - non osservanza degli obblighi e dei vincoli di cui al precedente Articolo 13.
2. Il contributo concesso può essere ridotto nei casi di:
- Riduzione della spesa rendicontata, fermo restando la necessità di preventiva autorizzazione ai sensi dell'Articolo 11;
 - Esito negativo del rapporto di validazione dei risultati e degli obiettivi specifici di progetto. In tal caso la riduzione potrà arrivare fino ad un massimo pari alle riserva trattenuta di cui al precedente Articolo 9 comma 3;
 - Adozione di varianti non sostanziali di attività e budget non preventivamente autorizzate;
3. Il provvedimento di revoca o riduzione stabilirà le modalità e i termini per la restituzione o riduzione della somma.

Art. 16 - Penalità

1. Salvo casi accertati di forza maggiore o fatti non prevedibili al momento della concessione del contributo qualora il Soggetto Attuatore non consegua gli obiettivi specifici elencati al precedente Articolo 7 come misurati dagli indicatori di risultato di cui all'Articolo 8 e tale mancanza sia chiaramente imputabile a sua negligenza o debolezza nell'attuazione del Progetto, la Provincia di Belluno -Unità di Coordinamento Progetti Strategici valuterà se proporre al Fondo Comuni Confinanti -Comitato paritetico il non finanziamento di ulteriori progetti strategici proposti dalla stessa Provincia per una o più annualità successive alla fine del Progetto.

Art. 17 - Informazione e pubblicità

- 1 Il Soggetto Attuatore si impegna ad inserire in qualsiasi materiale di informazione, comunicazione e promozione del Progetto e delle sue attività nonché negli eventi o iniziative di presentazione pubblica un chiaro ed esplicito riferimento al Fondo Comuni Confinanti ed agli estremi di concessione del Contributo con chiara esposizione del Logo del Fondo.
- 2 La Provincia di Belluno potrà fornire apposite indicazioni per il corretto inserimento dei riferimenti suddetti.

Art. 18 - Documentazione del Progetto

1. Il Soggetto attuatore si impegna a conservare per almeno 5 anni dalla fine del Progetto, in modo sicuro e ordinato, copia di tutta la documentazione relativa al Progetto ed al contributo concesso.

Art. 19 - Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione scade il 31/12/2023, salvo proroghe necessarie per ultimare la rendicontazione del progetto.

Art. 20 - Modifiche contrattuali

1. Per essere giuridicamente vincolanti, le modifiche e le integrazioni inerenti la presente Convenzione dovranno essere indicate come tali e concordate in forma scritta tra le parti.
2. Le parti accettano fin d'ora che la presente Convenzione possa essere anche integrata con ulteriori documenti di Governance del Progetto sottoscritti da entrambe le parti.

Art. 21 - Controversie

1. Per ogni controversia insorgente dalla presente Convenzione è competente in via esclusiva, per reciproco accordo delle parti, il Foro di Belluno.

Art. 22 - Disposizioni aggiuntive

1. Qualsiasi costo, tariffa, tassa o eventuali altre spese che derivano dalla stipula o attuazione della presente Convenzione saranno sostenuti dal Soggetto Attuatore.
2. La presente Convenzione non è soggetto a registrazione, salvo in caso d'uso.



ccaacb78



Allegato alla presente convenzione: All. A) Scheda di rilevazione e progetto di fattibilità tecnica delle azioni progettuali.

Belluno, il _____

La Provincia di Belluno _____ (sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

Il Soggetto Attuatore _____ (sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

